

IL TRIBUNALE DI VICENZA

riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Giuseppe Limitone

Presidente rel.

dr. Margherita Brunello

Giudice

dr. Paola Cazzola

Giudice

letti gli atti del fascicolo n. 149/2013, Reg.
ist. fall. e sentito il relatore;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che la società resistente [redacted]

[redacted] srl, si è fusa per incorporazione
con la [redacted] Group srl in liquidazione in data
3.9.2013 (con atto iscritto il 18.9.2013);

ritenuto che la rilevata vicenda di incorporazione (da cui
discende l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione
del nuovo ente nella titolarità dei rapporti di quella: cfr. Cass. n. 2381/1987 e
n. 833/1994), compori, per un verso, sul piano oggettivo, che l'incapienza
patrimoniale, che dà luogo allo stato di insolvenza cui si riconnette (ex art. 5
L.F.) la dichiarazione di fallimento, debba risultare da una valutazione
globale che tenga automaticamente conto anche dei rapporti patrimoniali già
imputati all'incorporata nei quali è subentrata l'incorporante, ai sensi dell'art.
2504bis c.c.; e, per altro verso, sul piano soggettivo, che la medesima
incorporante costituisca appunto, a quegli effetti, anche il nuovo centro di
imputazione dei rapporti già facenti capo alla incorporata, della quale, per tal



profilo, la prima continua, in certo qual modo, la soggettività, che ha così in sé inglobato (Cass. 26 luglio 2000 n. 9796);

rilevato che la sede dell'impresa [redacted] Group srl in liquidazione deve farsi coincidere con il luogo in cui si svolge in via principale l'attività imprenditoriale della stessa, cioè in [redacted] via [redacted] n. 1, come risulta dagli atti;

ritenuto che, conseguentemente, la competenza in ordine all'eventuale dichiarazione di fallimento in oggetto appartenga al Tribunale di [redacted];

ritenuto peraltro che la diversità del soggetto della cui eventuale dichiarazione di fallimento si tratterebbe imponga una nuova iniziativa nei suoi confronti, ad istanza di parte o del P.M., posto che è necessario instaurare il contraddittorio nei confronti della [redacted] Group srl, a seguito di apposita istanza di fallimento, che qui non è stata presentata, onde provvedere all'audizione del nuovo soggetto ex art. 15 l.f.;


P. Q. M.

visti gli artt. 9 e 6 l.f.;

rigetta l'istanza.

Si comunichi alle parti ed al P.M.

Vicenza, 23.1.2014.



Il Presidente.

